

Verbale di Assemblea Ordinaria n.5 del 29/06/2024



In data 29/06/2024, alle ore 19.00 si è riunita presso la sede ufficiale l'assemblea dei soci dell'Associazione MusicaVera APS per discutere e deliberare il seguente punto dell'ordine del giorno.

- Adeguamento dello Statuto alle nuove leggi del terzo settore

Sono presenti i seguenti soci: Caruso Giuseppe, Lo Cirio Giorgio, Pisani Nicolò, Polimeni Eduardo. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Signor Caruso Mirko, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor Miracula Vincenzo.

Il Presidente constata la presenza di n. 4 soci, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra all'assemblea tutta la documentazione in merito alla modifica dello Statuto dell'associazione relativamente all'adeguamento dello stesso al D. lgs. 117/2017 utile all'iscrizione al RUNTS.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea ad unanimità di voti delibera di approvare le modifiche apportate al corrente statuto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Ispica, 29/06/2024

(Il Presidente)

(Il Segretario)

Agenzia delle Entrate

Registrato a Ragusa il 09/07/2024
N. 736 Serie 3
Esatti Euro ATTO ESENTE

IL FUNZIONARIO
Matteo Grano
Firma su delega del Direttore Provinciale
NICOLA LAMARCA



Statuto dell'Associazione Culturale Ricreativa "MusicaVera APS"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "MusicaVera APS", di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Ispica (RG) Via A. Murri n 35
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa Provincia.
- 2.3. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, studenti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
 - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione di cui al punto 3.1, ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività musicali, culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.



- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie dell'Associazione.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezione - concerto, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
 - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, studenti e operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
 - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- 4.2. A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.3. L'Associazione, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:
- a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b. organizzare attività musico formative e musico motorio -sportive;
 - c. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come concerti, stages, manifestazioni musicali e culturali, feste e sottoscrizioni anche a premi, attività editoriale) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.
- 4.4. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo / dipendente / collaborazioni, ricorrendo ai propri associati e a personale esterno. È riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5 - SOCI

- 5.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano e condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. Sono previsti:
- *soci fondatori*: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
 - *soci ordinari*: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
- 5.2. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.



- 5.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 5.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 6.1. I soci hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
 - di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 - di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;
- 6.2. I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
 - a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
 - al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
- 6.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 7.1. La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata al Presidente dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 7.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno.
- 7.3. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 8.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 8.2. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 8.3. La Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento se presente cui l'Associazione fa riferimento;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 8.5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 8.6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.



[Handwritten signature]

- 8.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo;
Il Presidente

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 10.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile.
- 10.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
- 10.3. Viene espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.
- 10.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. In ogni caso L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 10.5. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato quale segretario verbalizzante che sottoscriverà con il Presidente, che presiede la riunione, lo stesso verbale. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.
- 10.6. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 componenti.
- 11.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.
- 11.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è di cinque anni ed è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.
- 11.4. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
 - d) stabilire le quote annuali delle categorie soci;
 - e) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione e progettare le attività della stessa.



Handwritten signatures and initials.

- 11.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente almeno i 2/3 dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 11.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
- 11.7. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art 12 - PRESIDENTE

- 12.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 12.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto e dura in carica cinque anni.
- 12.3. Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione.
- 12.4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi con controfirma del Vicepresidente o Amministratore.
- 12.5. Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE

- 13.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea,
 - b) eredità, donazioni e legati,
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari,
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le attività e finalità sociali dell'Associazione (quote di iscrizione a stages\ corsi di formazione \ corsi di specializzazione).
- 13.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.



Two handwritten signatures.

Art 14 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 14.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 14.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 14.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in concomitanza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 14.4 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 15 – SCIoglimento

- 15.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 15.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 15.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 16.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 16.2 Ai fini di cui al punto 16.1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 16.3 Ai sensi e per gli effetti del comma 16.2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 ((...));
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;



d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, indipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 17 - NORME FINALI

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Ispica, 01/07/2024

 

